

Cos'è

È una prestazione economica di natura previdenziale per i nuclei familiari dei lavoratori iscritti alla **Gestione Separata**. Dal beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie e i pensionati.

A chi è rivolto

Ai lavoratori parasubordinati e autonomi iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), laddove si verificano le seguenti condizioni:

- **iscrizione esclusiva** alla Gestione Separata (ad esempio parasubordinati, collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti);
- **versamento dell'aliquota** contributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a **0,72%**) destinata al finanziamento dell'Assegno per il Nucleo Familiare e della maternità;
- **copertura contributiva** nel periodo di interesse.

Ogni anno l'Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito considerato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata ([circolare INPS 5 febbraio 2021, n. 12](#)).

Come funziona

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), di cui all'articolo 2 del [decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 13 maggio 1988, n. 153](#), a partire dal 1° gennaio 1998 è stata estesa anche agli iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995, previa domanda all'Istituto.

Il periodo di riferimento per l'ANF nella Gestione Separata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'erogazione dell'ANF è legata alle modalità di accredito dei contributi.

Per il criterio di cassa (sancito dall'articolo 2, comma 29, legge 335/1995), i contributi versati per l'anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti, sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti.

In caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata, l'accredito dei contributi decorre dal mese d'iscrizione.

I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito rivalutata annualmente. In caso di contribuzione annua inferiore a questo importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire da gennaio per un numero di mesi pari a quello risultante dalla divisione per 12 del minimale annuo.

Nella Gestione Separata non vige il principio di automaticità delle prestazioni (articolo 2116, Codice Civile), pertanto, ai fini dell'Assegno per il Nucleo Familiare i contributi devono risultare effettivamente accreditati sulla posizione del richiedente e non solo "dovuti".

QUANTO SPETTA

L'importo dell'assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno ([circolare INPS 21 maggio 2020, n. 60](#)).

I redditi del nucleo familiare da considerare ai fini ANF sono quelli, conseguiti da tutti i componenti del nucleo familiare per il quale si fa richiesta ANF, assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Il reddito familiare è quello relativo all'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Ad esempio, se la domanda è stata presentata nel febbraio 2020, relativamente al periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, si considera: il reddito familiare del 2017 per le prestazioni relative al primo semestre 2019 (1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019) e il reddito familiare 2018 per le prestazioni relative al secondo semestre 2019 (1° luglio 2019 - 31 dicembre 2019).

I periodi lavorati possono non coincidere con i periodi coperti da contribuzione. Infatti, l'accredito dei contributi in tale gestione dell'INPS avviene partendo dal mese di gennaio, o dal primo mese di iscrizione in caso di nuovi iscritti, dell'anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando essi siano maturati.

Per aver diritto alla prestazione, è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare sia composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da attività indicate all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995. In caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizzato il requisito del 70% anche con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995, sia che questi redditi siano conseguiti dai due coniugi/parte di unione civile o dal solo lavoratore richiedente.

Domanda

La prestazione familiare viene erogata direttamente dall'INPS, tramite accredito su conto bancario o postale, e la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il **servizio online dedicato**, a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti.

Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. figli di genitori separati, componenti maggiorenni inabili, ecc.) e/o ai fini dell'aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenni inabile) è necessario allegare la prevista documentazione alla domanda telematica di prestazione ANF.

Qualora la domanda sia presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di cinque anni (prescrizione quinquennale).